



**AUDIZIONI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI e SENATO DELLA REPUBBLICA
ATTO DEL GOVERNO N. 328**

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica

LA CONFEDIR è stata audita dalla I Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica giovedì 6 ottobre u.s. ed il giorno successivo dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.

La Confederazione ha prima di tutto ringraziato i Presidenti e le Commissioni per il confronto sullo schema di decreto di riforma della dirigenza pubblica. Opportunità che la Confederazione ha apprezzato, perché non possiamo non lamentare e sottolineare la scarsa se non nulla attenzione del Governo nel coinvolgere su questo tema importante le Parti sociali.

La CONFEDIR ritiene che lo schema di decreto in oggetto sia lesivo per la dirigenza pubblica, configurandosi come incostituzionale per la palese violazione delle norme sulla tutela del lavoro, nonché viziato da eccesso di delega.

La Confederazione ha sempre condiviso e sostenuto la proposta di una riforma della Pubblica Amministrazione che le permettesse di competere con i più alti livelli europei, per questo fin dal 2014 con l'emanazione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, aveva chiesto ai diversi livelli istituzionali un intervento legislativo, che garantisse la valorizzazione dei dirigenti pubblici quali civil servant protagonisti delle riforme in cantiere ed una netta separazione tra politica ed amministrazione. Da anni, infatti, denunciavamo **la violazione dell'autonomia della dirigenza gestionale**, il maggior punto di criticità del sistema, dovuto sostanzialmente al **dilagare degli incarichi di tipo fiduciario** (art.19 comma 6, D.Lgs n. 165/2001 con le specifiche dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000 per le autonomie locali e dell'art. 15 septies ed octies D.Lgs 502/92 e smi per il

Servizio Sanitario Nazionale) ed al **sostanziale fallimento della contrattualizzazione del lavoro pubblico e di quello della dirigenza in particolare.**

Le aspettative che avevamo riposto in questo vento riformista sono state profondamente deluse, il Governo ha emanato uno schema di decreto che non riguarda tutta la dirigenza, ma solo una parte. Sono stati esclusi **i dirigenti degli Enti pubblici Economici**, che pur fanno parte dell'Amministrazione pubblica privatizzata, secondo l'art. 2.1. lettera a) del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 75,

Il modello che viene, dunque, delineato non riguarda tutta la dirigenza ma solo una parte di essa a dispetto del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione.

Per l'esiguità del tempo a disposizione l'intervento confederale è stato focalizzato solo su alcuni punti critici. La disamina completa dello schema di decreto legislativo con le osservazioni e proposte confederali è contenuta in un documento che invieremo a breve all'attenzione dei Presidenti e degli Onorevoli e Senatori.

RUOLI UNICI E DIRITTO ALL'INCARICO

Creare **un ruolo unico dei dirigenti dello Stato** rappresenta e ha rappresentato, in passato, notevoli difficoltà. I dirigenti statali appartengono a ordinamenti diversi, sia con differenze normative fondamentali, nonché del trattamento economico principale e accessorio. Per questo abbiamo allegato al documento sopracitato delle tabelle nelle quali abbiamo messo a confronto la retribuzione goduta dai dirigenti pubblici delle diverse aree di contrattazione.

Le stesse difficoltà di cui sopra presenta la creazione del **ruolo unico dirigenziale regionale.** Difficoltà enormi, acuite dalla diversa distribuzione di dirigenti nelle varie regioni e dal trattamento economico **differenziato**. Il ruolo unico dei dirigenti regionali, non autogestito dalle regioni, ma dal Dipartimento per la Funzione Pubblica contrasta con il potere ordinamentale riconosciuto costituzionalmente alle stesse, né può trascurarsi la differenza tra regioni ordinarie e a statuto speciale. L'ufficio del personale della regione Sicilia ha prontamente dichiarato nei giorni scorsi che sono inapplicabili le norme contenute nel decreto fino a quando non verranno recepite dall'Ars (Assemblea della regione Sicilia).

Le stesse considerazioni devono essere estese anche al **ruolo unico dei dirigenti degli Enti locali.** In tale ruolo confluiranno anche i segretari comunali e provinciali già iscritti nell'albo nazionale, di cui all'art. 98 del decreto legislativo n. 267/2000 e collocati nelle fasce professionali A e B. Tale categoria è fortemente penalizzata, perché non solo viene abolita, ma non le viene assicurata alcuna

garanzia, non essendo i segretari comunali mai stati inquadrati in alcuna amministrazione locale come dipendenti delle stesse. L'appannaggio, poi, della **dirigenza apicale**, che può essere loro attribuita, non costituisce un obbligo per le amministrazioni locali.

La gestione, dunque, dei tre ruoli da parte del Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri si rivelerà qualcosa di non attuabile, sia sotto **il profilo giuridico, sia sotto l'aspetto economico e normativo.**

L'art. 2 dello schema di decreto che modifica l'art. 13 del d.lgs 165/2001 stabilisce che: *“La qualifica dirigenziale è unica. Ogni dirigente iscritto nei ruoli....può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale.”* ed il comma 3 del nuovo art. 19-bis: *“Ciascun incarico dirigenziale può essere conferito....a dirigenti appartenenti ai Ruoli della dirigenza”*.

Tale ampia facoltà di scelta in capo ai vertici politici delle Amministrazioni porterà ad un spoils system selvaggio senza precedenti, Il sistema delineato non solo genererà confusione, ma di fatto comporterà la paralisi delle singole Commissioni chiamate a vagliare migliaia di curriculum per ciascun incarico dirigenziale. I dirigenti, dunque, con questo sistema saranno sul mercato, per cui l'amministrazione presso cui prestano servizio li può perdere in qualsiasi momento e qualsiasi altra li può acquisire, con buona pace consentitici dell'efficienza e dell'efficacia della PA. Il governo degli effettivi fabbisogni per una seria programmazione delle assunzioni in queste condizioni è utopistico.

LE COMMISSIONI PER LA DIRIGENZA PUBBLICA

Le Commissioni sono, come le ha definite un illustre accademico “una e trina”, una per ogni ruolo unico, ma trina, perché ognuna con le stesse funzioni e composte per la maggior parte dalle stesse persone, hanno compiti talmente ampi e impegnativi che sarà impossibile espletarli.

La composizione di tali Commissioni non contempla la partecipazione di dirigenti pubblici che garantirebbero la categoria, avendo alle stesse attribuito non solo la funzione di selezione per il conferimento degli incarichi, ma anche quelle del soppresso Comitato dei Garanti che attualmente valuta la responsabilità dirigenziale. Il sistema implica un accentramento di poteri decisori inammissibile.

Ci si chiede, inoltre, come sarà possibile conciliare la centralizzazione delineata dallo schema di decreto legislativo con l'autonomia delle singole Amministrazioni. Dalle regioni ed enti locali è arrivato, infatti, il primo stop alla riforma della dirigenza pubblica. Il 29 settembre u.s. la Conferenza unificata ha rinviato il parere sul decreto attuativo. Le criticità evidenziate sono diverse riguardano non solo la composizione e le funzioni della commissione.

SISTEMI DI VALUTAZIONE , TRATTAMENTI ECONOMICI E DIRIGENTI PRIVI DI INCARICHI

Un elemento di criticità dello schema di decreto in esame che deve essere assolutamente modificato riguarda i sistemi di valutazione. Le procedure comparative di conferimento degli incarichi per la **CONFEDIR** devono basarsi sui **“risultati conseguiti nei precedenti incarichi e relative valutazioni”**. Altro punto sui cui è necessario intervenire è quello dei trattamenti economici, deve essere garantito per i dirigenti in servizio il diritto alla conservazione del trattamento economico (parte fissa) maturato. Il dirigente, infine, vincitore di concorso pubblico può vedere terminato il proprio incarico, anche se svolge lodevolmente il proprio lavoro. Se l’incarico, senza alcun motivo, non dovesse essergli rinnovato, il dirigente si avvia a un licenziamento “strisciante”, pur dovendo assicurare, così dice il decreto, comunque, la sua presenza in servizio, **“a disposizione” dell’Amministrazione.**

La CONFEDIR, in conclusione, chiede una revisione tout court dello schema di decreto legislativo in esame che garantisca la tutela dei diritti quesiti della dirigenza:

- il diritto all’incarico dirigenziale che, secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, è insito e connesso con la qualifica (e lo status) dirigenziale;
- il diritto alla conservazione del trattamento economico (parte fissa) maturato;
- il diritto alla carriera ed allo sviluppo professionale nonché alla qualifica dirigenziale acquisita.

Il sistema così delineato se non subirà una profonda rivisitazione comporterà il fallimento della riforma aprendo la strada inevitabilmente ad un contenzioso giudiziario difficilmente arginabile e ad altre “precarizzazioni” di altri settori pubblici.